



Sentenza n.

123 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni dott.ssa Alessandra Cucuzza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 63245 del registro di Segreteria, proposto da

-, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Sergio

Zaccariello e Stefano Zaccariello, presso il cui studio, sito in

Viareggio, via Leonida Repaci n. 16, è elettivamente domiciliata,

PEC: sergio.zaccariello@pec.avvocatilucca.it

stefano.zaccariello@pec.avvocatilucca.it;

ricorrente

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587)

con sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura

generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati

Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC:

avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it

resistente

Esaminato il ricorso introduttivo:

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 23 ottobre 2025 l'avv. Sergio Zaccariello per la
ricorrente e l'avv. Micheli per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe indicato, la ricorrente ha chiesto che venga accertata l'irripetibilità dell'importo di euro 15.385,01 netti, pari a 23.268,48 lordi, richiesto dall'INPS con comunicazione datata 11 settembre 2024 per un pagamento non dovuto sulla pensione in godimento della ricorrente per il periodo dal 6 maggio 2019 al 31 ottobre 2024. La ricorrente ha, infatti, riferito di fruire di pensione ordinaria diretta di anzianità (cat. VOCTPS), liquidata in via provvisoria dall'INPS a decorrere dal 6 maggio 2019. La ricorrente ha parimenti riferito di avere ricevuto, in data 20 dicembre 2024, la comunicazione di annullamento in autotutela del provvedimento di recupero dell'indebito per effetto del ricalcolo della pensione con applicazione del CCNL 2019-2021. Da tale ricalcolo è, infatti, scaturito un credito della ricorrente che l'istituto previdenziale ha compensato con il precedente indebito, riconoscendo alla ricorrente un credito finale di euro 6.005,70, Infine, con provvedimento del 16 gennaio 2025, l'INPS ha determinato l'importo annuo lordo della pensione a decorrere dal 6 maggio 2019 in euro 123.807,93. Ciononostante, l'INPS avrebbe trattenuto euro 1.138,63 sul rateo del mese di dicembre 2024, euro 1.138,63 sul rateo del mese di gennaio 2025; euro 1.138,61 sul rateo del mese di febbraio 2025 ed euro

1.196,92 sul rateo del mese di marzo 2025 ed avrebbe restituito, alla data di introduzione del ricorso, il solo importo di euro 1.138,63.

La ricorrente, pertanto, ha chiesto che venga dichiarata l'irripetibilità dell'indebito pensionistico, in applicazione della giurisprudenza contabile ed, in particolare, di quanto sancito dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 2 del 2012, che, ai fini della tutela del legittimo affidamento del percettore, ha individuato una serie di elementi che determinerebbero l'irripetibilità dell'indebito, quali il tempo intercorso fra la liquidazione in via provvisoria e quella in via definitiva (soprattutto se superiore al termine procedimentale di tre anni), la non facile percepibilità dell'errore con l'ordinaria diligenza, la buona fede del percipiente e soprattutto le ragioni della modifica ed il fatto che il calcolo errato sia derivato da un errore dell'istituto, essendo l'amministrazione già in possesso degli elementi per calcolare correttamente l'ammontare definitivo della pensione. Secondo la ricostruzione della ricorrente, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in giudizio, sussisterebbero tutti i presupposti per l'accertamento della irripetibilità dell'indebito, evidenziando come quest'ultimo discenderebbe da un mancato "aggiornamento procedurale", che paleserebbe una gestione contraria ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa.

Ha, inoltre, chiesto la restituzione delle somme trattenute dopo l'annullamento in autotutela del provvedimento di accertamento dell'indebito pensionistico, la condanna dell'INPS al pagamento integrale del credito, pari a euro 21.390,71, maturato per effetto del

ricalcolo della pensione determinato dall'aumento della base pensionabile a seguito del nuovo CCNL 2019-2021 ed, infine, il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente da liquidarsi in via equitativa nell'importo di almeno euro 1.500,00 o nella diversa misura di giustizia.

L'I.N.P.S., ritualmente costituitosi, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere o, comunque, l'infondatezza del ricorso, riferendo che, come emerge dalla relazione del competente ufficio amministrativo, la pensione della ricorrente è stata liquidata in via provvisoria con determinazione n° LU012019907087 del 15 aprile 2019 nell'importo di euro 126,250,49 dal 6 maggio 2019, con espressa menzione della necessità di tenere conto dei tempi tecnici per l'attuazione dell'art. 1, comma 707 della legge n. 190 del 2014. Successivamente, in applicazione della predetta normativa, con determinazione n. FI012023963343 del 24 novembre 2023, è stata liquidata la pensione definitiva nel minore importo di euro 122.365,39. A seguito di tale rideterminazione, pertanto, è scaturito l'indebito pensionistico di euro 23.268,48, che l'INPS ha provveduto a comunicare alla ricorrente e ad iniziare a recuperare ratealmente. Tuttavia, a seguito di verifiche con la Prefettura di Lucca, l'istituto resistente ha provveduto ad una ulteriore riliquidazione che, in applicazione dei benefici contrattuali previsti dal DPR n. 70 del 2022, ha portato alla determinazione della pensione in euro 123.807,93 dal 06/05/2019, elevata ad euro 124.907,30 dal 01/01/2020 e ad euro 129.106,96 dal 01/01/2021. Per effetto di tale ricalcolo, dopo

l'annullamento dell'indebito di euro 23.268,48, è emerso un credito finale per la ricorrente di euro 6.005,70. L'istituto resistente ha, inoltre, sottolineato che le somme trattenute mensilmente a seguito del provvedimento di accertamento dell'indebito sono state integralmente restituite e, pertanto, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere o, comunque, che venga rigettato integralmente il ricorso anche con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, che risulterebbe infondata.

All'odierna udienza, l'avv. Sergio Zaccariello, riportandosi al proprio atto, ha contestato l'eccezione di cessazione della materia del contendere, sottolineando come il giudizio riguardi l'accertamento dell'irripetibilità dell'indebito, poi compensato con l'importo riconosciuto alla ricorrente a seguito di un adeguamento del CCNL che le spettava prima del pensionamento. Ha, pertanto, ribadito come sussistano tutti i requisiti individuati dalla giurisprudenza contabile e, quanto al legittimo affidamento, ha sottolineato come lo stesso risulterebbe rafforzato da quanto evidenziato dall'INPS nello stesso atto di liquidazione provvisoria, che prospetterebbe una possibilità di incremento della pensione spettante in via definitiva. Ha, inoltre, aggiunto come il danno che dovrebbe essere risarcito alla ricorrente coinciderebbe con la mancata corresponsione del credito e con l'utilizzo dello stesso per compensare un indebito illegittimo e che il danno non patrimoniale discenderebbe dalla *mala gestio* dell'istituto, che ha generato uno stato d'ansia, un'incertezza e un disagio tali da incidere sulla sfera personale della ricorrente. Il legale, pertanto, ha

chiesto l'integrale accoglimento di tutte le domande formulate.

L'avv. Micheli, per il resistente, ha contestato le argomentazioni difensive della controparte, sottolineando come nella propria memoria e nella relazione amministrativa allegata sarebbero state ricostruite e rappresentate le ragioni che hanno determinato l'indebito e la sequenza dei provvedimenti che sono intervenuti. Ha ribadito come la ricorrente fosse perfettamente a conoscenza del carattere provvisorio della determinazione del 2019 e che la liquidazione definitiva, avvenuta nel 2023, sia intervenuta in tempi assolutamente ragionevoli e congrui. Ha insistito, dunque, nella richiesta di cessazione della materia del contendere rispetto alle somme indicate nel ricorso, che l'Inps ha già restituito alla ricorrente, ed ha chiesto il rigetto di tutte le altre domande. Dopo una breve replica dell'avv. Zaccariello, secondo il quale l'INPS non avrebbe contestato l'irripetibilità dell'indebito, ed un nuovo intervento dell'avv. Micheli, che ha richiamato la propria memoria, la causa è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio e, dunque, decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c..

DIRITTO

Il presente giudizio riguarda le conseguenze economiche della rideterminazione in via definitiva del trattamento pensionistico della ricorrente, inizialmente determinato in via provvisoria.

A tal proposito, le Sezioni riunite, dopo una prima pronuncia che valorizzava il principio della certezza dei tempi di compimento dell'azione amministrativa (Sez. Riun. n. 7/2002/QM), hanno

precisato che “lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto – dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo” (Sez. Riun. n. 2/2012/QM).

A seguito di quest'ultima pronuncia, pertanto, il problema del contemperamento fra l'interesse dell'amministrazione al recupero delle somme indebitamente erogate e la tutela del legittimo affidamento del pensionato si è spostato sul piano concreto, sostituendosi ad una valutazione automatica e presuntiva, legata al decorso del termine procedimentale, una valutazione concreta, fondata sull'analisi delle circostanze fattuali delle diverse situazioni, da compiersi caso per caso. A tal fine, come ricordato dal ricorrente, possono essere utilizzati una serie di parametri oggettivi e soggettivi

per verificare se, nel caso concreto, sia o meno configurabile un legittimo affidamento tutelabile in capo al pensionato che ha percepito l'indebito, quali il decorso del tempo, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo.

Nel caso in giudizio, come i fatti riferiti dalle parti ed emergenti dalla documentazione in atti evidenziano, la ricorrente ha, con provvedimento del 15 aprile 2019 (doc. 1 ricorrente), ricevuto il riconoscimento del trattamento pensionistico con espresso avvertimento che *"in considerazione dei tempi tecnici necessari all'istituto per l'attuazione dell'art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria"*.

Successivamente, con provvedimento n. FI012023963343 del 24 novembre 2023 (doc. 3 fasc. resistente), l'amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 707 della legge n. 190 del 2014, ha provveduto alla determinazione in via definitiva della pensione nel minore importo di euro 122.365,39 e, pertanto, con successivo provvedimento datato 11 settembre 2024 (cfr. doc. 2 ricorrente), ha comunicato l'accertamento dell'indebito pensionistico conseguente.

Tuttavia, a distanza di poco più di tre mesi dall'accertamento dell'indebito, l'amministrazione, con provvedimento del 20 dicembre

2024 (doc. 5 ricorrente), ha annullato in autotutela il provvedimento del settembre 2024, evidenziando di avere provveduto ad un nuovo ricalcolo della pensione a seguito dell'applicazione, su indicazione dell'amministrazione presso cui la ricorrente aveva prestato servizio, del CCNL 2019-2021. Per effetto di tale rideterminazione, poi confermata con provvedimento del 16 gennaio 2025 (doc. 6 ricorrente), la pensione spettante alla ricorrente risulta superiore a quella liquidata in via provvisoria nel 2019 e, dunque, la stessa, avendo ricevuto meno di quanto dovuto, risulta aver maturato un credito nei confronti dell'amministrazione pari a euro 6.005,70.

Ripercorrendo l'*iter* illustrato, pertanto, la ricorrente, espressamente informata che la pensione liquidata in via provvisoria avrebbe potuto subire dei conguagli in ragione della necessità di applicare la disciplina introdotta dalla legge n. 190 del 2014, ha ricevuto, a distanza di circa quattro anni e mezzo dalla liquidazione provvisoria, un primo provvedimento di riliquidazione, che ha determinato un indebito pensionistico in ragione della riduzione dell'ammontare della pensione in godimento. Successivamente a tale prima riliquidazione del trattamento pensionistico, ha ricevuto una seconda rideterminazione, che, questa volta, ha incrementato il trattamento, determinando un credito a suo favore.

Pertanto, applicando le coordinate ermeneutiche enunciate dalle Sezioni Riunite alla prima parte della vicenda in esame, emerge come la ricorrente fosse consapevole, in virtù di quanto espressamente scritto nel provvedimento del 2019, del carattere

provvisorio della prima liquidazione e delle ragioni di tale provvisorietà. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente nell'odierna discussione, da tale provvedimento non poteva sorgere alcun "affidamento rafforzato" circa la spettanza di un incremento in sede di liquidazione definitiva. Il provvedimento del 2019, infatti, nella parte iniziale, si limita ad evidenziare, con una dizione generale che si ritrova in tutti i provvedimenti di liquidazione, che *"il settore pagamento e gestione pensioni in indirizzo, provvederà al ricalcolo dell'importo indicato nell'atto allegato aggiornandolo con tutte le variazioni conseguenti all'applicazione della perequazione automatica dalla data di decorrenza della pensione ad oggi. I nuovi importi, così rivalutati, verranno posti a raffronto con quanto già corrisposto, e potranno determinare un conguaglio a suo favore che si provvederà ad effettuare nel più breve tempo possibile con il computo degli interessi"*. Il *"conguaglio a suo favore"* è, pertanto, soltanto una possibilità, peraltro ricollegabile al meccanismo della perequazione automatica e non all'art. 1 comma 707 della legge n. 190 del 2014.

Quanto alle ragioni della rideterminazione della pensione, occorre rammentare come quest'ultima disposizione, espressamente richiamata nel provvedimento del 2019 (cfr. doc. 1 ricorrente), preludeva, piuttosto, ad una rideterminazione *in peius* del trattamento pensionistico riconosciuto in via provvisoria in quanto la finalità della norma era espressamente quella di porre un limite all'importo complessivo del trattamento pensionistico in un'ottica di contenimento

della spesa previdenziale. Come evidenziato dalla giurisprudenza, infatti, *“l’entrata in vigore della legge n. 190/2014 comporta che l’importo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”* (Sez. III centr. n. 190 del 2024). Nel caso in esame, pertanto, la differenza fra la pensione liquidata in via provvisoria e quella liquidata in via definitiva non discende da un errore dell’amministrazione, ma dalla necessità, normativamente prevista, di applicare la nuova regola e, pertanto, la ricorrente era pienamente consapevole che da tale rideterminazione sarebbe potuto derivare un abbassamento del trattamento pensionistico poichè lo specifico obiettivo della norma, attraverso il c.d. doppio calcolo, era proprio quello di applicare al pensionato il trattamento meno favorevole.

Inoltre, ai fini della valutazione del requisito del tempo intercorso fra la liquidazione in via provvisoria (15 aprile 2019) e quella in via definitiva (24 novembre 2023), occorre sottolineare come fra i due provvedimenti siano intercorsi poco più di quattro anni e mezzo e non i sei indicati dalla ricorrente.

Alla luce, pertanto, del quadro normativo sopravvenuto e delle ragioni della riliquidazione del 2023, il termine intercorso fra le due liquidazioni si ritiene ragionevole, anche in considerazione della necessità per l'ente previdenziale di effettuare, per tutti i trattamenti pensionistici erogati con le nuove regole, la verifica del c.d. doppio calcolo. In ogni caso il tempo intercorso non appare sufficiente a generare nella ricorrente, consapevole della necessità di applicare la nuova normativa al proprio trattamento pensionistico, un legittimo affidamento circa la definitività della liquidazione iniziale.

Tali considerazioni, pertanto, non consentono di ritenere che l'indebito pensionistico scaturente dalla riliquidazione del 24 novembre 2023 possa sottrarsi alla regola generale della ripetibilità.

Inoltre, nel caso in esame, è necessario considerare che, a seguito dell'accertamento del predetto indebito, la pensione della ricorrente è stata ulteriormente rideterminata per effetto del DPR n. 70/2022, questa volta *in melius*, con provvedimento del 16 gennaio 2025.

Pertanto, si ritiene che, ferme restando le precedenti argomentazioni in merito alla ripetibilità dell'iniziale indebito, sia necessario considerare che il provvedimento del 2023 e quello del 2025 costituiscono passaggi dell'*iter* procedimentale volto alla determinazione del trattamento pensionistico spettante alla ricorrente.

L'amministrazione è, infatti, giunta a tale determinazione a seguito dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014 e della revisione della base pensionabile per effetto della contrattazione collettiva relativa al periodo 2019-2021,

pertanto entrambe le discipline concorrono alla determinazione del trattamento pensionistico.

A tal proposito si deve evidenziare come il termine “compensazione”, utilizzato dall’INPS per annullare in autotutela il precedente provvedimento di accertamento dell’indebito, faccia riferimento all’istituto della c.d. compensazione impropria o atecnica, che, come sottolineato dalla condivisa giurisprudenza, ricorre *“quando le reciproche obbligazioni anziché derivare da distinti rapporti obbligatori, scaturiscono dal medesimo rapporto giuridico; in tal caso, la compensazione si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare ed avere”* (Sez. reg. app. Sicilia n. 62/2025). Nel caso in giudizio, infatti, il saldo finale delle reciproche poste di dare e avere si è concluso, al termine del procedimento di determinazione del trattamento pensionistico definitivo, in favore della ricorrente alla quale è stato riconosciuto un credito di euro 6.005,70.

La domanda della ricorrente volta a dichiarare *“l’irripetibilità dell’indebito di € 15.385,01 netti (€ 23.268,48 lordi), relativo al periodo pensionistico 06.05.2019 – 31.10.2024”* e quella volta ad ottenere la condanna dell’INPS *“a corrispondere alla ricorrente, nella misura intera, il credito pensionistico dalla stessa maturato, pari ad € 21.390,71 netti, per effetto del ricalcolo della pensione n. 17298558 determinato dall’aumento della base pensionabile per effetto dell’aggiornamento retributivo apportato dal CCNL anno 2019-2021”*, devono, pertanto, essere entrambe rigettate.

L'INPS ha poi dimostrato di avere integralmente restituito le somme trattenute in esecuzione del provvedimento di accertamento dell'indebito poi annullato in autotutela (cfr. doc. 5 fasc. resistente), per cui anche la domanda volta a *“condannare l'I.N.P.S. alla restituzione delle residue ritenute medio tempore effettuate ai fini del recupero coattivo dell'indebito pensionistico sul trattamento pensionistico n. 17298558, pari ad € 3.474,16 (o la diversa somma che risulterà in corso di causa)”* deve essere rigettata.

Infine, va parimenti rigettata la richiesta di risarcimento del danno, difettando sia il comportamento doloso o colposo dell'amministrazione, che il danno risarcibile. Con particolare riferimento al comportamento dell'amministrazione, si deve evidenziare come quest'ultima ha provveduto, secondo una tempistica complessiva ragionevole e rispettosa dell'affidamento della ricorrente, prima a rideterminare *in peius* il trattamento della ricorrente e poi *in melius*, disponendo la “compensazione” dei saldi delle reciproche partite di dare e avere, riconoscendo il credito residuo della ricorrente in euro 6.005,70 e restituendo le trattenute originariamente effettuate. Non si ravvisa, pertanto, un danno ingiusto, né di carattere patrimoniale, né di carattere non patrimoniale, discendente da tale complessivo *agere*.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Sul ricorso iscritto al n. 63245 del registro di Segreteria, proposto da -

nei confronti dell'Istituto nazionale previdenza sociale, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta integralmente il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese legali che si liquidano nella somma di euro 1,600,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Firenze, 23 ottobre 2025.

IL GIUDICE UNICO

Alessandra Cucuzza

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 04/11/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente